

Ordinanza sulla promozione delle attività extrascolastiche di fanciulli e giovani

(Ordinanza sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche,
OPAG)

del 17 ottobre 2012 (Stato 1° gennaio 2023)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 23 capoverso 1 della legge del 30 settembre 2011¹ sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche (LPAG),

ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Definizioni

Nella presente ordinanza e nella LPAG si intendono per:

- a. *progetto attuato in una determinata regione linguistica (art. 5 lett. c n. 1 LPAG)*: progetto realizzato in almeno dieci Cantoni germanofoni, tre francofoni oppure nella Svizzera italiana o romancia;
- b. *attori della politica dell'infanzia e della gioventù*: i Cantoni, le conferenze intercantonali competenti, le Città e i Comuni, gli uffici federali competenti, le organizzazioni non governative e gli esperti.

Art. 2 Servizio federale competente per la politica dell'infanzia e della gioventù

¹ L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) è il servizio federale competente per la politica dell'infanzia e della gioventù.

² L'UFAS:

- a. è competente per la fissazione e il versamento degli aiuti finanziari secondo la LPAG;
- b. mette a disposizione informazioni sulla politica dell'infanzia e della gioventù su una piattaforma elettronica;
- c. fornisce informazioni sulla politica dell'infanzia e della gioventù della Confederazione;

RU 2012 5967

¹ RS 446.1

- d. provvede a uno scambio regolare di informazioni con i diversi attori del settore;
- e. adotta misure volte ad agevolare la collaborazione tra questi attori;
- f. organizza manifestazioni e adotta misure per lo sviluppo delle competenze in materia di politica dell'infanzia e della gioventù conformemente all'articolo 21 LPAG.

Art. 3 Ripartizione delle risorse finanziarie

¹ Le risorse finanziarie disponibili per la promozione dell'infanzia e della gioventù sono ripartite come segue:

- a. per aiuti finanziari per la gestione delle strutture e per attività regolari (art. 7 LPAG) e aiuti finanziari per la formazione e il perfezionamento (art. 9 LPAG): 75–90 per cento;
- b. per aiuti finanziari per progetti che fungono da modello o favoriscono la partecipazione attiva dei giovani (art. 8 LPAG), aiuti finanziari per progetti di promozione della partecipazione politica a livello federale (art. 10 LPAG) e aiuti finanziari per progetti cantonali e comunali di durata limitata che fungono da modello (art. 11 LPAG): 10–25 per cento.

² Gli aiuti finanziari per i programmi cantonali volti a sviluppare la politica dell'infanzia e della gioventù (art. 26 LPAG) sono gestiti dall'UFAS con un credito separato.

Art. 4 Spese computabili

¹ Sono computabili (art. 13 LPAG) le spese effettive derivanti dalle attività statutarie regolari dell'istituzione responsabile o dall'attuazione di un progetto.

² Non sono computabili le spese per investimenti straordinari nonché quelle risultanti da un errore commesso dall'istituzione responsabile, quali indennizzi, multe e ammortamenti di prestiti.

Art. 5 Inoltro e trattamento delle richieste

¹ L'UFAS può fornire dei moduli di richiesta o predisporre un sistema informatico per l'inoltro e il trattamento delle richieste.

² Emana direttive per precisare le modalità di inoltro delle richieste.

Sezione 2: Aiuti finanziari a istituzioni private per la gestione delle strutture e per attività regolari

Art. 6 Richieste

¹ Associazioni mantello, piattaforme di coordinamento e singole organizzazioni possono inoltrare all'UFAS entro fine aprile richieste di aiuti finanziari secondo l'articolo 7 LPAG.

² Le richieste devono contenere almeno le seguenti indicazioni sull'organizzazione richiedente:

- a. struttura e grandezza;
- b. presenza sul territorio e raggio d'azione;
- c. offerta e attività;
- d. collaborazione con altre organizzazioni;
- e. finanziamento e budget.

Art. 7 Esame e decisione

¹ L'UFAS esamina le richieste. Rinvia al mittente le richieste incomplete, chiedendone la rielaborazione.

² I contratti di prestazioni con associazioni mantello e piattaforme di coordinamento sono conclusi al 1° gennaio dell'anno successivo, per una durata di tre anni.

³ In merito alle richieste di singole organizzazioni, l'UFAS emana una decisione al più tardi quattro mesi dopo la scadenza del termine di inoltro.

⁴ L'UFAS può anche concludere contratti di prestazioni con singole organizzazioni. I contratti sono conclusi al 1° gennaio dell'anno successivo, per una durata di tre anni.

Sezione 3: Aiuti finanziari a istituzioni private per progetti d'importanza nazionale che fungono da modello o favoriscono la partecipazione attiva dei giovani

Art. 8 Progetti che fungono da modello o favoriscono la partecipazione attiva dei giovani

¹ Per progetti che fungono da modello ai sensi dell'articolo 8 LPAG si intendono singoli progetti, della durata massima di tre anni, che:

- a. presentano aspetti innovativi;
- b. sono trasferibili anche in altri contesti;
- c. rispondono a un bisogno comprovato; e

d. garantiscono il trasferimento delle conoscenze.

² Per progetti che favoriscono la partecipazione attiva dei giovani si intendono singoli progetti, della durata massima di tre anni, che:

- a. sono elaborati, diretti e attuati in gran parte da fanciulli o giovani; o
- b. attribuiscono un ruolo centrale e attivo a fanciulli o giovani con un particolare bisogno di promozione.

Art. 9 Tematiche e obiettivi

Il Dipartimento federale dell'interno (DFI) può stabilire tematiche e obiettivi per i progetti che fungono da modello o favoriscono la partecipazione attiva dei giovani.

Art. 10 Richieste

¹ Le istituzioni private possono inoltrare all'UFAS entro fine febbraio, fine giugno e fine novembre richieste di aiuti finanziari secondo l'articolo 8 LPAG.

² Le richieste devono contenere almeno le seguenti indicazioni sul progetto:

- a. genere e portata;
- b. scopo e utilità;
- c. capacità di fungere da modello o di favorire la partecipazione;
- d. persone e organizzazioni coinvolte;
- e. finanziamento e budget.

Art. 11 Esame e decisione

¹ L'UFAS esamina le richieste. Rinvia al mittente le richieste incomplete, chiedendone la rielaborazione.

² Può chiedere pareri a specialisti esterni.

³ Può esigere il coordinamento con altri progetti.

⁴ Emanata una decisione al più tardi quattro mesi dopo la scadenza del termine di inoltro.

Sezione 4: Aiuti finanziari a istituzioni private per la formazione e il perfezionamento

Art. 12 Formazione e perfezionamento

¹ Per formazione e perfezionamento ai sensi dell'articolo 9 LPAG si intendono attività che:

- a. sono organizzate regolarmente da un'istituzione responsabile e sono volte a formare i partecipanti in vista dell'esercizio di funzioni direttive, consultive e di assistenza; e
- b. si distinguono chiaramente dalle attività statutarie ordinarie.

² Le attività di formazione e perfezionamento già sostenute in virtù della legge del 17 giugno 2011² sulla promozione dello sport non sono considerate formazione e perfezionamento ai sensi della presente ordinanza.

Art. 13 Richieste

¹ Le istituzioni private possono inoltrare all'UFAS entro fine luglio richieste di aiuti finanziari secondo l'articolo 9 LPAG.

² Le richieste devono contenere almeno le seguenti indicazioni sull'offerta di formazione e perfezionamento:

- a. genere e portata;
- b. scopo e utilità;
- c. finanziamento e budget.

Art. 14 Esame e decisione

¹ L'UFAS esamina le richieste. Rinvia al mittente le richieste incomplete, chiedendone la rielaborazione.

² Se approva una richiesta, l'UFAS conclude un contratto di prestazioni con l'istituzione responsabile. I contratti sono conclusi al 1° gennaio dell'anno successivo, per una durata di quattro anni.

Sezione 5:

Aiuti finanziari a istituzioni private per la realizzazione di progetti per la promozione della partecipazione politica dei fanciulli e dei giovani a livello federale

Art. 15 Promozione della partecipazione politica dei fanciulli e dei giovani

Per progetti destinati a promuovere la partecipazione politica dei fanciulli e dei giovani a livello federale ai sensi dell'articolo 10 LPAG si intendono:

- a. le attività offerte regolarmente in questo settore;
- b. i singoli progetti in questo settore, della durata massima di tre anni.

Art. 16 Richieste

¹ Le istituzioni private possono inoltrare all'UFAS entro fine febbraio, fine giugno e fine novembre richieste di aiuti finanziari secondo l'articolo 10 LPAG.

² Le richieste devono contenere almeno le seguenti indicazioni sulle attività o sul progetto:

- a. genere e portata;
- b. scopo e utilità;
- c. persone e organizzazioni coinvolte, in particolare fanciulli e giovani con un particolare bisogno di promozione;
- d. finanziamento e budget.

Art. 17 Esame e decisione

¹ L'UFAS esamina le richieste. Rinvia al mittente le richieste incomplete, chiedendone la rielaborazione.

² Può chiedere pareri a specialisti esterni.

³ Può esigere il coordinamento con altri progetti.

⁴ Emanata una decisione al più tardi quattro mesi dopo la scadenza del termine di inoltro.

Sezione 6:**Aiuti finanziari a Cantoni e Comuni per progetti d'importanza nazionale che fungono da modello****Art. 18** Progetti d'importanza nazionale che fungono da modello

Per progetti che fungono da modello ai sensi dell'articolo 11 LPAG si intendono singoli progetti cantonali e comunali, della durata massima di tre anni, che:

- a. presentano aspetti innovativi;
- b. sono trasferibili anche in altri contesti;
- c. rispondono a un bisogno comprovato; e
- d. garantiscono il trasferimento delle conoscenze.

Art. 19 Tematiche e obiettivi

Il DFI e i Cantoni stabiliscono di comune accordo tematiche e obiettivi per i progetti d'importanza nazionale che fungono da modello.

Art. 20 Richieste

¹ I Cantoni e i Comuni possono inoltrare all'UFAS entro fine febbraio, fine giugno e fine novembre richieste di aiuti finanziari secondo l'articolo 11 LPAG.

- ² Le richieste devono contenere almeno le seguenti indicazioni sul progetto:
- a. genere e portata;
 - b. scopo e utilità;
 - c. capacità di fungere da modello;
 - d. persone e organizzazioni coinvolte;
 - e. finanziamento e budget.
- ³ Le richieste dei Comuni devono contenere anche il parere del Cantone competente.

Art. 21 Esame e decisione

¹ L'UFAS esamina le richieste. Rinvia al mittente le richieste incomplete, chiedendone la rielaborazione.

² Può chiedere pareri a specialisti esterni.

³ Può concludere un accordo con il Cantone o il Comune richiedente.

Sezione 7:
Collaborazione e sviluppo delle competenze in materia di politica dell'infanzia e della gioventù

Art. 22 Piattaforma elettronica

¹ L'UFAS mette a disposizione una piattaforma elettronica.

² Gli attori della politica dell'infanzia e della gioventù possono presentare sulla piattaforma le proprie attività e le competenze in materia.

³ Sulla piattaforma l'UFAS fornisce informazioni sugli sviluppi nella politica dell'infanzia e della gioventù e presenta forme collaudate di attività extrascolastiche e progetti in grado di fornire nuovi orientamenti.

Art. 23 Collaborazione con i Cantoni e i Comuni

¹ Ciascun Cantone designa un interlocutore per la politica dell'infanzia e della gioventù.

² Gli interlocutori cantonali per la politica dell'infanzia e della gioventù:

- a. informano l'UFAS sugli sviluppi della politica cantonale in materia;
- b. inoltrano agli organi competenti del proprio Cantone le informazioni dell'UFAS sulla politica federale dell'infanzia e della gioventù.

³ L'UFAS organizza un dialogo regolare con gli interlocutori cantonali, d'intesa con le conferenze intercantionali competenti.

⁴ I Cantoni provvedono a coinvolgere i Comuni nel dialogo regolare con la Confederazione.

Art. 24 Collaborazione in seno all'Amministrazione federale

L'UFAS si occupa di intrattenere i contatti e il dialogo con gli organi federali competenti per la politica dell'infanzia e della gioventù ed elabora annualmente una panoramica delle attività in corso a livello federale.

Sezione 8: Commissione federale per l'infanzia e la gioventù

Art. 25 Regolamento interno

La Commissione federale per l'infanzia e la gioventù adotta un proprio regolamento interno e lo sottopone all'approvazione del DFI.

Sezione 9: ...

Art. 26 a 28³

Sezione 10: Disposizioni finali

Art. 29 Esecuzione

L'UFAS è incaricato dell'esecuzione della presente ordinanza.

Art. 30 Diritto previgente: abrogazione

L'ordinanza del 10 dicembre 1990⁴ sulle attività giovanili è abrogata.

Art. 31 Disposizioni transitorie

Nel 2013 gli aiuti finanziari per la formazione e il perfezionamento saranno calcolati in base alle indicazioni contenute nei contratti di prestazioni conclusi tra l'UFAS e le organizzazioni nel periodo 2008–2012.

³ In vigore dal 1° gen. 2013 al 31 dic. 2022 (vedi art. 32 cpv. 2).

⁴ [RU 1990 2012, 1994 18, 2002 179, 2003 3993, 2012 3967 art. 82 n. 4]

Art. 32 Entrata in vigore e validità

¹ La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2013.

² Gli articoli 26–28 hanno effetto sino al 31 dicembre 2022.

